SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione di n. 41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2002.

03A05942

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2003. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

03A06851

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n. **126.**

Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per l'emanazione di regolamenti di semplificazione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;

Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni;

Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;

Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, in materia di crediti tributari di modesta entità, dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 1.

Prospetto delle attività e passività

1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI

Art. 2.

Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».

Art. 3.

Versamenti minimi

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano € 10,33. Se gli importi superano € 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.

Art. 4.

Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.».

CAPO III

TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5.

Termini per adempimenti fiscali

1. All'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «Dichiarazione» sono inserite le seguenti: «e certificazioni»;

b) nel comma 3-*bis*, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

c) dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«6-*ter*. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

6-*quater*. Le certificazioni di cui al comma 6-*ter*, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'arti-

colo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati:

a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

b) l'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo vigente dell'art. 3 *(Disposizioni in materia di entrata)* comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Il testo vigente dell'art. 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente) è il seguente:

«Art. 16 *(Pubblicazione)*. — 1. Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996. n. 662».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001.

— Il testo vigente dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) è il seguente:

«Art. 40 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo».

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999.

— Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) è il seguente:

«1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti».

— Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

— Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 23 dicembre 1974 (Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 28 dicembre 1974.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 14 ottobre 1999 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA)*. — 3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, *entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento*, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001 (Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali)*. — *1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis *e 3,*

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori dei soggetti utilizzatori degli stampati.

2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

3. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggettivi cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si trascrive i testo vigente dell'art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 3. (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni) del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte su redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

«2-*bis.* Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

«2-*ter*. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.».

«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta).* — 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni informative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S. e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3-*bis*. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-*bis* del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati i cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, l'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, i sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

5. (Comma soppresso).

6. (Comma soppresso).

6-*bis*. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.

6-*ter*. *I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle*

dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

6-*quater. Le certificazioni di cui al comma 6*-ter*, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».*

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 27. — 1. Le società gli enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-*bis)* del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico.

2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

3. La ritenuta operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.

5. La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745:

«Art. 7. — Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata emessa ai sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi di direttori.».

«Art. 8. — Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art. 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulti dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che segue la comunicazione.

Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

Le comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambi o un commissario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro sessanta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.».

«Art. 9. — Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente con le indicazioni prescritte dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatte in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.».

«Art. 11. — La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'art. 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3 e 10.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è è riportato nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, convertito, con modificazioni, alla legge 27 aprile 1989, n. 154:

«5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 7-*bis*. — I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

03G0150

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Posta Fibreno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Posta Fibreno (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Posta Fibreno (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Posta Fibreno (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno acquisito al protocollo dell'ente in data 23 aprile 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.57/1325/Gab. del 26 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Posta Fibreno (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A06824

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Campania '86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Angri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 ottobre 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Campania '86 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Campania '86 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri (Salerno), via Nazionale n. 374, costituita in data 12 maggio 1986, con atto a rogito nel notaio dott. Pasquale Squillante di Angri (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno con decreto 26 maggio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio D'Antonio, con studio in Cava Dè Tirreni (Salerno), via A. De Gasperi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06813

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.E.A. coop. edilizia artigiana - Piccola società cooperativa a r.l.», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.E.A. Coop. edilizia artigiana - Piccola società cooperativa a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Termoli (codice fiscale n. 00761380708) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco Dall'Ava, nato a Termoli il 31 agosto 1941, domiciliato in Termoli, via A. Di Savoia n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06825

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova cooperativa Nordest S.C.A R.L.», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova cooperativa Nordest S.C.A R.L.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Treviso (codice fiscale n. 03422020267) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giancarlo Bellemo, nato a Chioggia (Venezia) il 9 aprile 1970, domiciliato in Chioggia, via Conchiglia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06826

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - primo lotto funzionale. (Deliberazione n. 139/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, ed in particolare il comma 1 dell'art. 2 che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la promozione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 s.o.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema schemi idrici gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 milioni di euro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 milioni di euro e, nell'allegato 3 riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Basilicata la quota di 821,166 milioni di euro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui «Acquedotto Frida Sinni Pertusillo, completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - primo lotto funzionale» proponendo un finanziamento di 16,00 milioni di euro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che l'Accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha individuato le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due regioni e di conseguenza le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato;

Considerato che gli interventi inseriti negli Accordi di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e nelle intese istituzionali Stato-regioni sottoscritte ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere ricompresi, ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3187 e n. 3188 del 22 marzo 2002, in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato-presidente della regione Basilicata e dal commissario delegato-presidente della regione Puglia, ognuno rispettivamente per la regione di propria competenza;

Ritenuto di condividere la proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione anche in considerazione della situazione di crisi di approvvigionamento idrico della regione Basilicata;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione, in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione proponente e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

sotto l'aspetto tecnico:

che, l'intervento, oggetto della richiesta di finanziamento, prevede il completamento del primo lotto dei due originariamente previsti dell'impianto di potabilizzazione esistente per consentire di trattare tutta la portata programmata di 1050 l/sec, prevedendo due linee di trattamento che vanno ad aggiungersi all'unica esistente;

che, per l'intervento in questione il progetto, approvato nella fase preliminare, è disponibile a livello di definitivo;

che è stato individuato come soggetto aggiudicatore la regione Basilicata;

che, come comunicato dalla regione Basilicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto in questione non necessita di procedure di VIA né di altri procedimenti autorizzativi in quanto l'intervento rappresenta un adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico già esistente;

sotto l'aspetto finanziario:

che con riferimento a quanto evidenziato dalla scheda tecnica della regione Basilicata il costo di realizzazione previsto per l'intervento in questione è di 16,00 milioni di euro;

che il finanziamento proposto è di importo pari a milioni di euro 16,00, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, ed è così articolato: 8,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,00 milioni di euro per l'anno 2004;

Delibera:

1. All'intervento relativo all'«Acquedotto Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - primo lotto funzionale» è assegnato, per il biennio 2003-2004, l'importo complessivo di 16,00 milioni di euro in termini di volume di investimento, articolati in 8,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,00 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzata dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,836 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 0,836 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2004.

L'importo in questione sarà erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto definitivo nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. La regione Basilicata, in qualità di soggetto attuatore, individuerà le ulteriori fonti di finanziamento, anche alternative ai finanziamenti pubblici, utili a realizzare i restanti lotti dell'intervento relativo all'«Acquedotto Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico primo lotto funzionale», onde garantirne la completa realizzazione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alla segreteria di questo Comitato, prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 315

03A06853

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in Agro di Lavello. (Deliberazione n. 140/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in

sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 433/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2201, ed in particolare il comma 1 dell'art. 2 che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la promozione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 s.o.), con la quale questo Comitato ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Visto in particolare l'allegato 1 della predetta delibera che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 milioni di euro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 milioni di euro e l'allegato 3 della stessa delibera che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Puglia la quota di 900,701 milioni di euro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui il completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in Agro Lavello;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per la dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sul «Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in Agro di Lavello», proponendo per questo intervento un finanziamento di 20,00 milioni di euro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che l'Accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha individuato le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due regioni e di conseguenza le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato;

Considerato che gli interventi inseriti negli Accordi di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nelle intese istituzionali Stato-regioni sottoscritte ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere ricompresi, ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3187 e n. 3188 del 22 marzo 2002, in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato-presidente della regione Basilicata e dal commissario delegato-presidente della regione Puglia, ognuno rispettivamente per la regione di propria competenza;

Ritenuto di condividere la proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione anche in considerazione della situazione di crisi di approvvigionamento idrico della regione Puglia;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione, in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione proponente e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

della relazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e indicata nelle premesse, dalla quale emerge:

sotto l'aspetto tecnico:

che, in armonia con l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il presidente della regione Puglia e il Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delegato alla stipula degli accordi di programma interregionali, hanno perfezionato e sottoscritto in data 11 dicembre 2002 un accordo attuativo per il «Completamento del riordino e dell'ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello» individuando quale soggetto aggiudicatore dell'intervento il Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano;

che l'intervento ammoderna il sistema irriguo gestito dal Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano, recuperando le risorse idriche dell'Ofanto per destinarle all'idroesigenza potabile dell'ATO Puglia;

che la regione Puglia, con nota del 28 ottobre 2002, prot. 2888/FC, nell'ambito della legge obiettivo ed in particolare della delibera CIPE n. 121/2001 - Schemi idrici per il Sud, ha individuato quale opera prioritaria l'intervento di cui si propone il finanziamento;

che il soggetto aggiudicatore, con nota prot. n. 5538 del 16 dicembre 2002, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha dichiarato che il progetto dell'opera è disponibile a livello esecutivo e per quanto attiene l'iter approvativo ha fatto presente che:

la procedura di VIA, così come richiesto dalla vigente normativa in materia, è stata emessa dal Dipartimento ambiente della regione Basilicata nella sua veste semplificata (SIA) ed è attualmente in fase di inoltro al Consorzio;

le restanti approvazioni e/o autorizzazioni, sono state rilasciate dai competenti organi;

sotto l'aspetto finanziario:

che con riferimento a quanto evidenziato dalla scheda tecnica della regione Puglia il costo di realizzazione previsto per l'intervento in questione è di 20,00 milioni di euro;

che il finanziamento proposto è di importo pari a milioni di euro 20,00, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, ed è così articolato: 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 10,00 milioni di euro per l'anno 2004;

Delibera:

1. All'intervento relativo al «Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Orfanto e destra Rendina in Agro di Lavello» è assegnato l'importo complessivo di 20,00 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 10,00 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1,04 milioni di euro per limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 1,04 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2004.

L'importo in questione sarà erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo nelle forme previste dalla vigente normativa, e previa verifica dell'effettivo costo dell'intervento anche alla luce di eventuali disponibilità derivanti da altre disposizioni.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 314

03A06852

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 19 marzo 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ricercatore universitario di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 14 aprile 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 14 maggio 2003,

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di due unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» n. 493».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A06849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Maldonado (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Roberto Crucitti, vice console onorario in Maldonado (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale.

3. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale per il personale
MARSILI

03A06846

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica del Guatemala; della Repubblica dell'Ecuador; della Repubblica Dominicana; della Repubblica di Finlandia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

«Martedì 13 maggio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la signora Maria Elizabeth Reyes Wyld, Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 13 maggio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E Emilio Izquierdo Miño, Ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 13 maggio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pedro Luciano Padilla Tonos, Ambasciatore della Repubblica Dominicana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 13 mggio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alec Aalto, Ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 13 maggio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ivor Roberts, Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

03A06764

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Mascate.

In data 22 ottobre 2002 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Mascate il 6 maggio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 50 dell'11 marzo 2002, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 17 aprile 1998.

Conformemente all'art. 29 la Convenzione è entrata in vigore in data 22 ottobre 2002.

03A06700

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 50 del 21 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20% liquido Chemifarma S.p.a. (ex integratore medicato Chemispir 200).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 100 g - A.I.C. n. 103405015;

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103405027;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103405039.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g (pari ad almeno 6.400.000.000 UI);

eccipienti: polietilenglicoole 200 g; acido adipico 28,5 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica; broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano); malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: suini e broiler (escluse galline ehe producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06728

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 51 del 21 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20%, Chemifarma S.p.a., (ex integratore medicato Anpro Spiramix 200).

Tirolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forli', via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103409013;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103409025;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103409037.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g (pari ad almeno 6.400.000.000 UI);

eccipienti: silice colloidale 3 g; acido adipico 28,5 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi; suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica; broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 24 giorni; suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06729

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aurofac 200»

Estratto decreto n. 52 del 21 maggio 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: AUROFAC 200;

Titolare A.I.C.: Alpharma BVBA, Uitbreidingstraat 86, Antwerpen - Belgio, codice fiscale BE 464385718.

Produttore: la società Dox-Al Italia S.p.a. sita in Correzzana (Milano), via E. Fermi n. 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102544018;

composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato pari a base 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 15 gioni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramic 200»

Estrato decreto n. 53 del 21 maggio 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: SPIRAMIC 200;

Titolare A.I.C.: FA.MA.VIT. S.p.a., con sede legale e fiscale in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi n. 3, codice fiscale n. 00285730172.

Produttore: la Società Erredue S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci n. 28.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103401016;

composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina embonato, (pari a base) 200 g;

eccipienti: farina di mais q.b. a 1000 g;

specie di destinazione: suini;

indicazioni terapeutiche: suini: enteriti batteriche da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

tempo di attesa: suini: 10 giorni;

validità: 6 mesi;

regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquida Fatro S.p.a.».

Estratto decreto n. 54 del 21 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDA Fatro S.p.a. (ex integratore medicato Vespiral 200 L).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102431018.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adirato 234,6 g pari a base 200 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06683

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 20% liquido Ascor chimici S.r.l.».

Estratto decreto n. 55 del 21 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato SPECTINOMICINA 20% LIQUIDO Ascor chimici S.r.l. (ex integratore medicato Spectinomicina 100 L).

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l. con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la societa titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 100 ml - A.I.C. n. 103411017;

tanica da 400 ml - A.I.C. n. 103411029;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 103411031.

Composizione: 1 ml di prodotto contengono:

principio attivo: spectinomicina 100 mg;

eccipienti: acqua q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 7 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06682

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomicina 50% Ascor chimici S.r.l.».

Estratto decreto n. 56 del 21 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato: SPECTINOMICINA 50%, Ascor Chimici S.r.l. (ex integratore medicato Spectinomicina 500);

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana n. 265, codice fiscale n. 00136770401;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103410015;

busta da 100 g - A.I.C. n. 103410027;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103410039;

composizione: 1 ml di prodotto contiengono:

principio attivo: Spectinomicina 500 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g;

specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

indicazioni terapeutiche:

suini: enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria;

tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 7 giorni;

validità: 15 mesi;

regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timolux»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 304 del 19 maggio 2003

Medicinale: TIMOLUX.

Titolare A.I.C.: società Tubilux Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.:

modifica eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale (15 Bis);

modifica delle specifiche relative al medicinale (17);

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali (25).

L'autorizzazione all'immissione del medicinale «Timolux», relativamente alle confezioni: «0,25 % collirio soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 034305019; «0,50 % collirio soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 034305021, è modificata come di seguito indicato: per la confezione: «0,25 % collirio soluzione» flacone da 5 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: per 100 ml:

da: sodio fosfato monobasico monoidrato 0,721, sodio fosfato bibasico eptaidrato 2,187, benzalconio cloruro 0,01, acqua purificata q.b. a 100 ml;

a: sodio fosfato monobasico monoidrato 0,721, sodio fosfato bibasico eptaidrato 2,187, alcool polivinilico 1,4, benzalconio cloruro 0,01, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Per la confezione: «0,50% collirio soluzione» flacone da 5 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: per 100 ml:

da: sodio fosfato monobasico monoidrato 0,540, sodio fosfato bibasico eptaidrato 2,277, benzalconio cloruro 0,01, acqua purificata q.b. a 100 ml;

a: sodio fosfato monobasico monoidrato 0,540, sodio fosfato bibasico eptaidrato 2,277, alcool polivinilico 1,4, benzalconio cloruro 0,01, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Si approva, inoltre, come conseguenza della riformulazione della specialità, l'inserimento fra i controlli in process prima della filtrazione sterilizzante, anche i saggi della osmolalità e del bioburden e la variazione delle specifiche del prodotto finito e la modifica delle procedure di controllo del medicinale così come richiesto dalla ditta.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillina P.S.».

Estratto provvedimento n. 92 del 6 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario prefabbricato PARACILLINA P.S. nelle confezioni:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100045018;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100045020;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 100045032.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in via W. Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo del prodotto finito (produzione, confezionamento primario): PenCef GmbH - Berlino - (Germania).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenvet»

Estratto provvedimento n. 95 del 14 maggio 2003

Medicinale veterinario FLUBENVET (flubendazolo) premiscela medicamentosa al 5% nelle confezioni flacone da 600 g - busta da 12 kg - A.I.C. n. 103343.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - via M. Buonarroti - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 36 mesi a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otofarma»

Estratto provvedimento n. 96 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario OTOFARMA (miconazolo - triamcinolone acetonide - gentamicina) soluzione otologica per cani e gatti nella confezione flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102979010.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan 50»

Estratto provvedimento n. 97 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN 50 soluzione iniettabile: falciammo da 100 ml - A.I.C. n. 100121019.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati.

Vengono apportate modifiche agli stampati già autorizzati.

La confezione, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100121019, del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati della suddetta confezione, già in commercio, deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin Forte S».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 98 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: LINCOCIN FORTE S, soluzione acquosa sterile per bovine in lattazione. Confezioni 3, 12, 24 e 96 siringhe - A.I.C. n. 102444015/027/039/041.

Titolare A.I.C.: Società Pharmacia Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch 1.2 - codice fiscale n. 03004600965.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa per le carni. Riduzione da sette giorni a tre giorni.

È autorizzata la riduzione dei tempi di attesa per le carni da sette giorni a tre giorni.

Resta invariato il tempo di attesa per il latte pari a sei mungiture (72 ore).

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 99 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VENTIPULMIN, nella confezione: granulare 60 buste da 10 g - A.I.C. n. 100033024.

Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH-Ingelheim-Germania, rappresentata in Italia dalla Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata alla fabbricazione del prodotto finito della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG nello stabilimento di Biberach an der Riss-Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quentamicin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 100 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: QUENTAMICIN, soluzione iniettabile nella confezione: flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 100137013.

Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH-Ingelheim-Germania, rappresentata in Italia dalla Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata alla fabbricazione del prodotto finito della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG nello stabilimento di Biberach an der Riss-Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06690

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor di Marina

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 16 aprile 2003, al marinaio della M/N Donatella D'Abundo, Di Discordia Gaetano, nato a Trapani, il 17 ottobre 1966, è concessa una medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«Componente dell'equipaggio della M/N Donatella D'Abundo, partecipava alle operazioni di soccorso degli occupanti l'imbarcazione a vela "Golden Hind" in difficoltà ed in grave pericolo di vita al largo delle coste della Sardegna.

A bordo del battello di emergenza, alimentato dal sentimento di elevata umanità che rende sacro il principio della salvaguardia della vita umana in mare, portatosi sottovento all'imbarcazione in difficoltà partecipava con successo al recupero dei naufraghi nonostante i ripetuti colpi inferti al battello dal rollio dell'imbarcazione dimostrando notevole coraggio e somma perizia marinaresca.

Lanciatosi in mare, dopo aver liberato l'elica del battello da una cima ivi incagliatasi, con estrema prontezza di riflessi e senza esitazione alcuna, si prodigava nel recupero di una persona caduta in mare in seguito al violento impatto tra le unità, verificatosi a causa delle persistenti avverse condizioni meteomarine.

Efficace esempio di perizia marinaresca, spiccato altruismo, determinazione e non comune senso del dovere, doti che hanno reso possibile il salvataggio degli occupanti il "Golden Hind".

L'operazione, così condotta, rende lustro alla marineria italiana». — Acque del Mar Tirreno, 11 agosto 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 24 aprile 2003, al capo di 3ª classe Np/Ov D'Onofrio Michelangelo, matricola 73TA0471/Sp, nato a Gioia del Colle (Bari), il 22 aprile 1973, è concessa una medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di aerosoccorritore dell'elicottero n. 9-08 della Guardia costiera prendeva parte alle operazioni di soccorso a favore dell'equipaggio dell'imbarcazione da diporto denominata "Cristina V" alla deriva nelle acque antistanti Marina di Pisa. Nonostannta che le avverse condizioni meteomarine, la pericolosità della zona e lo stato di panico degli occupanti dell'imbarcazione rendessero le operazioni di salvataggio oltremodo rischiose, operava in acqua in condizioni estreme per circa un'ora, al fine di mettere in salvo tre degli occupanti trasportandoli dall'imbarcazione sotto la verticale dell'elicottero per il successivo recupero a mezzo verricello.

Chiaro esempio di generosità, altruismo e sprezzo del pericolo». — Acque dell'Alto Tirreno, 3 giugno 2001.

03A06739 - 03A06740

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Nuova cooperativa artigiani», in Ghedi

È in corso l'istruttoria per la scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia a r.l. «Nuova cooperativa artigianato», con sede in Ghedi - via Vittorio Veneto n. 5, costituita per rogito notaio Girolamo Cogoli in data 13 marzo 1980, repertorio n. 1601 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A06662

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Uguaglianza a r.l.», in Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Uguaglianza a r.l.», numero posizione 397/76040, con sede in Potenza (costituita per rogito notaio Domenicantonio Zotta in data 4 luglio 1962, repertorio n. 18328) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A06762

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 21 maggio 2003; visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998; vista l'istanza presentata dall'organismo Cermet Scarl con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), in data 15 novembre 1996 acquisita in atti di questo Ministero in data 20 novembre 1996, prot. n. 164008, volta ad ottenere il rinnovo e, l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; considerato che l'organismo Cermet Scarl, con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 20 dicembre 2002;

1. L'organismo Cermet Scarl, con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A06732

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 14 maggio 2003; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002; visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 24 marzo 2000, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la Direttiva 95/16/CE per gli allegati V, VI, e X, emesso a nome della società Etruria Certificazioni S.n.c. - con sede in via Ippolito Rossellini, 112 - 56100 Pisa; esaminata la domanda dell'8 gennaio 2003 e la relativa documentazione presentata; all'organismo sotto indicato, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Etruria certificazioni S.n.c. - con sede in via Ippolito Rossellini, 112 - 56100 Pisa:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A06731

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Basilicata intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Lucane»;

Viste le osservazioni formulate dal Comitato stesso, nella riunione del 19 marzo 2003, in merito alla possibilità di poter prevedere l'utilizzo del termine «Lucane» nella designazione della denominazione di che trattasi;

Vista la nuova proposta formulata dalla regione Basilicata in data 15 maggio 2003 con la quale è stato proposto il riconoscimento della denominazione di origine controllata, «Terre dell'Alta Val D'Agri» in sostituzione della denominazione «Terre Lucane»;

Esaminata la documentazione storico commerciale sulle tradizioni vitivinicole dell'area di produzione della denominazione stessa trasmessa dal Comitato promotore in data 31 dicembre 2001;

Ha espresso nella riunione del 21 maggio 2003, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso e rosso riserva;

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosato.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso:

Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%;

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosato:

Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso, rosso riserva, rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.

Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Forzature ed irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonnellate/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso e rosso riserva	12	12,00
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosato	12	11,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di qui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.

Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosse e riserva	70
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosato	70

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'AIta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata in mesi	Di cui in legno (mesi)	Decorrenza
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso	12		1° dicembre successivo alla vendemmia
«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso riserva	24	6	1° dicembre successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia, «rosso», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso riserva, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di quattro mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.

L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso e rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol e 12,50% vol per il rosso riserva;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» rosato:

colore: rosato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

È consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, esclusa la tipologia «Terre dell'Alta Val D'Agri» rosso possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per il vino rosso e rosso riserva è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

Per il vino rosso e rosato è consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale previsto dalla normativa vigente.

Per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e rosato) è consentito anche l'uso del tappe a vite.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

03A06845

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002 (valori in euro)

ATTIVO

1. Disponibilità presso Banca d'Italia			€	739.280
2. Disponibitlià presso il Tesoro			€	160.480.350.432
a) cc/cc fruttiferi	€	155.732.094.100		
b) cc/cc infruttiferi	€	4.748.256.332		
3. Crediti verso Tesoro			€	6.134.387.985
4. Crediti verso clientela			€	92.615.132.024
a) mutui	€	92.310.608.898		
b) altri finanziamenti	€	304.523.126		
5. Crediti da attività a rendicontazione autonoma	€	—		
6. Crediti da attività a rendicontazione separata			€	202.856.185
7. Titoli			€	4.514.050.894
8. Partecipazioni			€	15.634.633
9. Immobilizzazioni materiali			€	13.954.387
10. Immobilizzazioni immateriali			€	2.050.985
11. Crediti diversi			€	653.925.524
12. Ratei attivi			€	76.259.902
		TOTALE DELL'ATTIVO	€	264.709.342.231

PASSIVO

1. Risparmio totale			€	187.284.162.168
a) libretti postali	€	48.916.897.843		
b) buoni postali fruttiferi	€	138.367.264.325		
2. Depositi			€	1.293.620.515
3. Poste italiane - servizio cc/cc postali			€	30.309.570.132
4. Debiti verso istituti di credito			€	37.010.753
5. Debiti verso Banca d'Italia			€	7.208.304.213
6. Debiti verso clientela			€	18.884.501.537
7. Debiti da attività a rendicontazione separata			€	26.457.392
8. Debiti diversi			€	874.137.873
9. Fondi a destinazione specifica			€	10.269.381.174
a) per imposte su buoni postali fruttiferi	€	5.898.286.431		
b) per progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	€	4.359.698.810		
c) per accantonamento depositi	€	11.395.933		
10. Fondi per rischi ed oneri			€	1.101.810.335
11. Fondo di dotazione			€	3.465.388.597
12. Fondo di riserva			€	3.882.528.769
13. Utile di esercizio			€	72.468.773
		TOTALE DEL PASSIVO	€	264.709.342.231

03A06847

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 89 del 9 maggio 2003, la società «Sorgente Traficante S.r.l.», con sede e stabilimento in C.da La Francesca - 85028 Rionero in V. (Potenza), è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale denominata «Vivien» captata in concessione denominata «Gaudio».

03A06771

REGIONE TOSCANA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2660 dell'8 maggio 2003 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00753740158,

è stata rilasciata l'autorizzazione alla produzione ed al trasporto di semilavorato, non destinato al consumo diretto, e composto da acqua minerale naturale «Panna» ed acido citrico monoidrato in misura di 0,015 g/litro.

03A06738

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Marco Sossi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Sosič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-499/2002 di data aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4868 di data 26 luglio 1934 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Vittorio Sosič (e non Sosic), nato il 20 ottobre 1901 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Sossi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Marco Sossi, nato il 22 dicembre 1958 a Trieste e ivi residente in via degli Alpini n. 28/3, è ripristinato nella forma originaria di «Sosič».

03A06609

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso riguardante il comunicato di rettifica del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al decreto ministeriale 6 settembre 2002, recante: «Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003).

In testa al comunicato di rettifica citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* senza l'indicazione dell'Autorità emanante, sia alla pag. 3 del sommario che alla pag. 78, prima colonna, sono da intendersi riportate le seguenti parole: «*MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*».

03A06848

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501128/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.